



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

### SEDE DECENTRATA DI RAGUSA STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

#### **Ordinamento**

##### **Art. 1 Oggetto**

Il presente ordinamento, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di Ateneo, disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento della struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere - sede decentrata di Ragusa - dell'Università degli Studi di Catania, di qui in avanti "Struttura".

##### **Art. 2 Funzioni**

1. La Struttura esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative di cui ai corsi di studio decentrati presso la sede di Ragusa, tra cui quelli di cui all'accordo con transazione, stipulato in data 2 febbraio 2013, tra l'Università degli Studi di Catania, la Provincia regionale di Ragusa, il Comune di Ragusa ed il Consorzio universitario della Provincia di Ragusa, nonché le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività rivolte all'esterno, correlate o accessorie alle suindicate attività didattiche.
2. Il dipartimento di riferimento della Struttura è il dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università degli Studi di Catania.

##### **Art. 3 Organi della Struttura**

Sono organi della Struttura: il Consiglio, il presidente e la Giunta.

##### **Art. 4 Il Consiglio**

1. Il Consiglio della Struttura è composto da tutti i professori ed i ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato, confermati e non, afferenti ai dipartimenti di Ateneo e incardinati presso la struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere, con sede a Ragusa.

I professori e i ricercatori t.d. incardinati nelle sedi di Catania e di Ragusa, ferma restando ogni possibilità di reciproca collaborazione, prestano servizio primariamente nelle rispettive sedi, concorrendo così al soddisfacimento dei requisiti minimi per l'accreditamento dei corsi ed alla copertura dei relativi insegnamenti in modo prioritario presso la sede di appartenenza. In caso non avessero adeguato carico didattico presso la sede di appartenenza, i docenti devono integrare la loro attività didattica presso l'altra sede, dietro compensazione forfettaria delle spese eventualmente determinate dall'Ateneo ed in ogni caso a carico della struttura beneficiaria.

I docenti incardinati nella Struttura, non afferenti al dipartimento di riferimento, non possono usufruire della quota assegnata alla Struttura per le proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di personale.

2. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti, di cui un dottorando di ricerca se presente, nella misura del 15% dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore, e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nella misura di un quinto del personale assegnato alla Struttura. Nel calcolo del numero dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, si procede per arrotondamento all'unità superiore. Le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo non esercitano il diritto di voto nelle materie di cui al successivo art. 5 lettere a) e c).

3. L'elezione degli studenti e del personale tecnico amministrativo avviene nel rispetto delle modalità indicate rispettivamente in seno al capo B bis e in seno al B ter del Regolamento elettorale di Ateneo.

## **Art. 5**

### **Attribuzioni del Consiglio della Struttura**

1. Al Consiglio spetta:

- a) esprimere al dipartimento di riferimento, coerentemente con gli indirizzi dettati dal Consiglio di amministrazione, le esigenze della Struttura in tema di fabbisogno dei professori e ricercatori;
- b) proporre, per l'approvazione del dipartimento di riferimento previo parere della Commissione didattica, l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione e di master; le modifiche ad ordinamenti didattici e a regolamenti didattici dei corsi di studio aventi sede a Ragusa; la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricula, il miglioramento della qualità dei programmi formativi, relativi alla sede decentrata di Ragusa;
- c) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, proporre al Consiglio del dipartimento di riferimento la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, cui hanno primariamente diritto i docenti incardinati nella Struttura, e la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori incardinati presso la Struttura, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio;
- d) organizzare e coordinare l'attività didattica di competenza della Struttura, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;
- e) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione ed in considerazione dell'accordo con transazione di cui all'art. 2;
- f) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione;
- g) disciplinare l'uso delle infrastrutture nella sede di Ragusa al fine di garantire a tutti i componenti della Struttura la libertà di insegnamento e di ricerca;
- h) determinare i criteri generali per lo svolgimento di ricerca applicata e di consulenze per enti pubblici o privati;
- i) deliberare la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca applicata, che siano di specifico interesse della Struttura, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto;
- j) dettare i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Struttura per le sue attività di cui all'art. 2;

- k) disciplinare l'uso dei locali attribuiti alla Struttura, secondo criteri definiti dall'Ateneo in apposito regolamento;
  - l) approvare i criteri di utilizzazione del budget assegnato alla Struttura;
  - m) esercitare ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono alle strutture didattiche speciali;
  - n) proporre al Consiglio del dipartimento di riferimento le eventuali modifiche all'ordinamento della Struttura;
  - o) proporre al dipartimento di riferimento l'attivazione di assegni di ricerca e di borse di ricerca a carico dei fondi della Struttura.
2. Il Consiglio può delegare alla Giunta le proprie funzioni, ad eccezione delle funzioni di cui alle lettere: a - c - h - i - j - k - l - m - o del precedente comma.

#### **Art. 6**

#### **Funzionamento degli organi collegiali della Struttura**

Per ciò che concerne il funzionamento degli organi collegiali della Struttura, il presente ordinamento rimanda alle norme del Regolamento di Ateneo.

#### **Art. 7**

#### **Il presidente**

1. Il presidente è il responsabile della Struttura. Il presidente è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno componenti il Consiglio della Struttura, secondo le modalità previste nel capo A del titolo V (artt. 43, 44, 45 e 46) del regolamento elettorale di Ateneo relativamente al direttore di dipartimento.
2. Il presidente designa tra i professori di ruolo componenti il Consiglio un vicepresidente, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicepresidente viene nominato con decreto del rettore.

#### **Art. 8**

#### **Attribuzioni del presidente**

Il presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei verbali;
- b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca convenzionata e organizzative che fanno capo alla Struttura, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
- c) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento della Struttura che non sono attribuite al Consiglio;
- d) esercita ogni altro compito che lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo attribuiscono al direttore di dipartimento.

#### **Art. 9**

#### **Giunta**

1. La Giunta è formata da tre docenti incardinati nella Struttura e, in particolare, da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore; oltre che dal presidente.
2. L'elezione dei componenti della Giunta avviene nel rispetto delle modalità indicate in seno al capo B (art. 47-50) del Regolamento elettorale di Ateneo, relativo all'elezione dei componenti della Giunta dipartimentale.

3. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.

### **Art. 10** **Segretario del Consiglio**

Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio della Struttura sono svolte dal docente indicato di volta in volta dal presidente tra i componenti del medesimo Consiglio.

### **Art. 11** **La Commissione didattica**

1. La Commissione didattica è composta da:

a) tre docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio della Struttura;  
b) tre rappresentanti degli studenti individuati, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo alla Struttura, tra tutti gli studenti regolarmente iscritti a tali corsi, alla data di indizione delle elezioni.

2. Le modalità di elezione dei tre docenti e dei tre rappresentanti degli studenti componenti della Commissione didattica sono rispettivamente quelle stabilite dal capo C (artt. 51- 54) e dal capo D (artt. 55-58) del titolo V del regolamento elettorale di Ateneo relativamente all'elezione dei rappresentanti dei docenti e all'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale.

3. I docenti componenti della Commissione didattica durano in carica quattro anni; i rappresentanti degli studenti componenti della Commissione didattica durano in carica due anni. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.

4. L'istituzione della Commissione didattica avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

5. La Commissione didattica svolge i compiti di cui all'art. 2 del Regolamento didattico di Ateneo. Inoltre formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse della Struttura ed esercita ogni altro compito che lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo attribuiscono alla Commissione paritetica dipartimentale.

6. La Commissione didattica è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.

### **Art. 12** **Gestione amministrativo contabile della Struttura**

1. Per il proprio funzionamento, la Struttura disporrà delle risorse assegnate dal Consiglio di amministrazione, dei contributi erogati da strutture universitarie o da enti pubblici o privati, di fondi pubblici e privati per il finanziamento di progetti di ricerca inerenti le tematiche della Struttura e di ogni altra entrata acquisita dalla Struttura.

2. La Struttura, ai sensi dell'art. 23, comma 3, dello Statuto, ha autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dai Regolamenti di Ateneo e da appositi manuali, nel rispetto dell'accordo con transazione di cui all'art. 2.

3. Il presidente della Struttura è dotato di poteri gestionali ed organizzativi per perseguire gli obiettivi preposti; pertanto dispone in modo esclusivo dei poteri autorizzativi e decisionali della spesa.

4. Il presidente della Struttura si avvale di propri uffici per porre in essere le specifiche attività e adotta quanto necessario per il funzionamento della Struttura con la collaborazione dei funzionari responsabili assegnati alla Struttura; gli uffici amministrativi e contabili adottano gli atti consequenziali.

**Art. 13**  
**Personale**

Alla Struttura è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attività istituzionali, coordinato da un funzionario, individuato dal Direttore generale, sentito il Presidente della Struttura, che collabora con quest'ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della Struttura stessa.

**Art. 14**  
**Modifiche dell'ordinamento**

Ogni eventuale modifica del presente ordinamento deve essere approvata con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, su proposta del Consiglio della Struttura e del Consiglio del dipartimento di riferimento.

**Art. 15**  
**Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente ordinamento valgono le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.